

Informazioni sull'autorizzazione delle ubicazioni delle cassette delle lettere

La Posta può rifiutare la distribuzione a domicilio se non è d'accordo con l'ubicazione della cassetta delle lettere. L'ubicazione delle cassette delle lettere deve essere chiarita in primo luogo presso la Posta: Il proprietario della casa (o ad es. uno studio di architettura) può rivolgersi al **Servizio Clienti della Posta** e chiedere alla regione di recapito competente di mettersi in contatto con lui. I dati di contatto sono reperibili qui: <https://www.post.ch/it/aiuto-e-contatto>.

Se il proprietario della casa non riesce ad accordarsi con la Posta sull'ubicazione della cassetta delle lettere, può chiedere alla Commissione federale delle poste (PostCom) di verificare l'ubicazione. Nel quadro di una procedura amministrativa, la PostCom esamina quindi qual è l'ubicazione della cassetta delle lettere conformemente all'ordinanza. Al di fuori di tale procedura, la PostCom non può emanare alcuna dichiarazione vincolante in merito all'ubicazione della cassetta delle lettere.

Le **disposizioni legali sulle cassette delle lettere** sono contenute negli articoli 73-75 nonché nell'allegato 1 dell'ordinanza del 29 agosto 2012 sulle poste (OPO) ([RS 783.01 - ordinanza del 29 agosto 2012 sulle poste \(OPO\) \(admin.ch\)](#))

- Le cassette delle lettere devono essere liberamente accessibili, sia per la Posta che per gli altri fornitori di servizi postali (art. 73 cpv. 1 OPO). Devono inoltre rispettare le dimensioni minime stabilite nell'allegato 1 dell'ordinanza sulle poste.
- Nel caso di **abitazioni unifamiliari e bifamiliari**, la cassetta delle lettere deve essere collocata **ai confini della proprietà, nei pressi dell'accesso all'abitazione generalmente utilizzato** (art. 74 cpv. 1 OPO). Se risultano possibili ubicazioni diverse, la scelta deve cadere su quella più vicina alla strada (art. 74 cpv. 2 OPO).
- Nel caso di abitazioni plurifamiliari e di edifici adibiti ad uso commerciale, l'impianto di cassette delle lettere può essere collocato nel perimetro di accesso alla casa, se è possibile raggiungerlo dalla strada (art. 74 cpv. 3 OPO).
- Se vi sono più cassette delle lettere per lo stesso numero civico, queste devono essere ubicate nello stesso punto (art. 74 cpv. 2 OPO)
- Sono ammesse eccezioni alle disposizioni relative all'ubicazione per ragioni di tutela degli edifici degni di protezione o se queste comportano disagi eccessivi al proprietario dell'abitazione o dell'immobile a causa del suo stato di salute (art. 75 OPO).
- La Posta non è tenuta a distribuire a domicilio, se non sono soddisfatte le disposizioni concernenti le cassette delle lettere (art. 31 cpv. 2 lett. c OPO).